

permesso "la emersione di possibilità occupazionali" in passato considerate irrilevanti a fini dell'assolvimento dell'obbligo in loco, coinvolgendo tutte le province italiane.

4.3.6 LA COMPUTABILITÀ DELLE ECCEDENZE DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Un fenomeno in aumento riscontrabile nel biennio di riferimento è costituito dalle richieste volte ad ottenere il provvedimento di compensazione territoriale, che interviene a posteriori e relativo alle assunzioni già effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999, dai datori di lavoro, la cui distribuzione territoriale, risulta essere inferiore o superiore all'obbligo previsto dalla normativa sul collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale.

Dai dati contenuti nella tabella 58 si può osservare come le province dell'area del centro nord vedono in ciascuna di esse assunzioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in numero superiore rispetto all'obbligo proprio.

La presenza di soggetti di cui alla legge n. 68/99 in numero superiore, quindi eccedenti la quota d'obbligo, deriva da trasformazioni societarie, da modifiche organizzativo - aziendale, oppure da cambi di appalti, che impongono il mantenimento dei lavoratori già assunti.

L'istituto della compensazione territoriale previsto dall'art. 5 della legge n. 68 del 1999 trova applicazione oltre che per i soggetti disabili, anche per le categorie protette di cui all'art. 18 della citata legge n. 68/99 come richieste riguardante in particolare il computo delle assunzioni già effettuate ai sensi del citato art. 18.

Dalla lettura dei dati riferiti all'anno 2006, si rileva a livello nazionale una marginalità del fenomeno che vede le province interessate alle richieste di computo delle eccedenze di art. 18 localizzate per oltre il 50% nelle province dell'area geografica del Centro Sud.

La rilevazione dell'anno successivo, evidenzia un paritario interessamento al computo delle eccedenze di soggetti di cui all'art. 18, da parte sia delle province dell'area geografica del Centro Nord, sia di quelle del Centro Sud ed Isole.

4.3.7 CONCLUSIONI

L'entrata in vigore del D.M. 24 aprile 2007 ha consentito ai datori di lavoro, in un'ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure, di conoscere, preventivamente alla presentazione della richiesta, i criteri e le modalità seguiti dall'amministrazione per il rilascio del provvedimento finale.

L'individuazione di criteri oggettivi ha fatto venir meno l'interesse a ricorrere, contrariamente a quanto è avvenuto nel passato a fronte di provvedimenti a contenuto negativo concessi nell'ambito dell'attività amministrativa discrezionale.

La deflazione del contenzioso sul piano pratico si è concretizzata in un risparmio di risorse umane e finanziarie.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA
LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99
NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

NOTA DI LETTURA

La Parte Seconda della IV Relazione al Parlamento si compone delle informazioni contenute nelle Relazioni inviate dalle Regioni e dalle Province Autonome al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per il biennio 2006 – 2007 ai sensi dell'art. 21 legge 68/99.

Al fine di garantire continuità nella descrizione del panorama generale delle iniziative poste in essere dalle singole Regioni e dalle Province Autonome in attuazione della legge 68/99, anche in questa edizione della Relazione al Parlamento, si è ritenuto opportuno riproporre i provvedimenti a contenuto normativo già pubblicati nelle precedenti relazioni biennali (anni 2002- 2003, 2004 -2005) ed a seguire, di dare conto delle informazioni delle relazioni comunicate dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Per agevolare la lettura delle informazioni e dare maggiore evidenza alle attività segnalate nelle Relazioni regionali si è ritenuto opportuno proporre una descrizione, per ogni Regione e Provincia Autonoma, quanto più possibile uniforme tenendo conto, tuttavia, delle singole specificità territoriali.

Ad ogni Regione e Provincia Autonoma è stato, pertanto, dedicato un paragrafo che risulta così articolato:

- Principali Dati Statistici;
- Principali Provvedimenti Attuativi della Legge 68/99;
- Informazioni integrative;
- Scheda Riepilogativa dei Principali provvedimenti.

Le Informazioni Integrative sono, altresì, completate da ulteriori notizie che sono state distinte nelle seguenti voci:

- iniziative finanziate con il Fondo Sociale Europeo;
- iniziative per l'attivazione della rete dei servizi territoriali;
- progetti innovativi.

All'uopo è utile segnalare che, talvolta, la natura delle informazioni avrebbe consentito indistintamente la collocazione in più voci; pertanto, la scelta della collocazione in una voce piuttosto che in un'altra è stata dettata dalla necessità di attenersi, quanto più possibile, alle evidenze proposte nelle relazioni regionali.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda agli allegati alle singole Relazioni regionali, disponibili presso il Ministero del Lavoro, Salute e Previdenza Sociale.

In calce ad ogni paragrafo, dedicato alle Regioni e Province Autonome, è stata realizzata una scheda riepilogativa delle informazioni rilevate attraverso una ricognizione esplorativa, avviata quest'anno, in via sperimentale con l'obiettivo di fotografare le risorse messe a disposizione, in ambito web, dalle Regioni e dalle Province Autonome sul tema dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

L'indagine, che ha preso avvio dall'esame dei siti istituzionali e, laddove presenti, dei siti delle Agenzie Regionali per il Lavoro, si propone di illustrare le informazioni rintracciate e le loro modalità di presentazione nella struttura del sito internet.

La scheda ripercorre la navigazione riportando, a partire dalla Homepage regionale, il percorso che ha condotto alla sezione del sito in cui vengono rilevate informazioni attinenti al tema dell'indagine, il tipo di informazioni rilevate, un breve *abstract* dove necessario, ed il *link* (indirizzo internet) nel caso in cui l'informazione sia costituita da un documento scaricabile o da un sito tematico.

CAPITOLO 5

L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 A LIVELLO REGIONALE

Il Capitolo 5 accoglie l'analisi espressa dal Coordinamento tecnico delle Regioni e Province Autonome sull'applicazione della Legge nazionale sul diritto al lavoro dei disabili. Si tratta di una attenta riesamina dei principali temi attorno ai quali ruota il dibattito nazionale sull'attuazione del collocamento mirato, da parte di chi è chiamato a tradurre l'impianto normativo in un sistema efficiente e adeguato alle esigenze dei soggetti interessati. Dall'articolazione del capitolo è possibile riscontrare quanto espresso dall'impianto complessivo della Relazione, con un riconoscimento dell'efficacia degli strumenti normativi, ma anche con l'attenzione rivolta a quelle opportunità di miglioramento dei dispositivi che orientano tuttora i lavori dei tavoli tecnici istituiti presso il Ministero del Lavoro.

Le stesse pagine rappresentano anche una necessaria premessa ai capitoli contenenti le schede riepilogative dei principali dati quantitativi, nonché dei contenuti delle relazioni comunicate al Ministero del Lavoro dalle Regioni e dalle Province Autonome.

5.1 IL CONTRIBUTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ALLA IV RELAZIONE AL PARLAMENTO. INTRODUZIONE

La Relazione al Parlamento, presentata dal Ministro del Lavoro in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.21 della Legge n.68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", costituisce un'occasione d'importanza fondamentale per rappresentare in un quadro strutturato e d'insieme quanto realizzato da parte delle Regioni e delle Province autonome (PA) a favore dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, mediante l'utilizzo dell'apposito Fondo nazionale (art.13 comma 4) e dei collaterali Fondi regionali/PA, istituiti per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e i relativi servizi (art.14).

Anche questa IV Relazione al Parlamento dimostrerà con *buoni* numeri, seguendo il trend ascendente negli anni, le *buone performances* raggiunte con questa legge, in particolar modo l'impiego dei benefici messi a disposizione con la Legge n. 68, che dal 1999 permette ai datori di lavoro di assumere persone con disabilità, anche godendo di agevolazioni economiche, e alle persone con disabilità di lavorare quanto più possibile secondo modalità rispettose dei propri diritti e delle proprie capacità.

Alle Regioni e Province Autonome italiane è affidato il compito dallo Stato di applicare le norme che permettano a tutte le persone di vivere il proprio diritto di cittadino e di lavoratore, secondo i dettami della Costituzione: esse quindi devono legiferare, amministrare e mettere in campo risorse ed opportunità attraverso una capillare attuazione territoriale di politiche attive integrate, a favore del lavoro e dell'inclusione sociale di persone che si ritrovano svantaggiate in un contesto invece vantaggioso per altre.

La legge 68/99 e le leggi derivate e collegate, quindi, costituiscono il *corpus* del *collocamento mirato*, che si pone ben avanti nel contesto delle normative del panorama legislativo, sia italiano che rispetto a tanti Paesi di *welfare* avanzato, per favorire l'inclusione e l'eguaglianza sociale delle persone con disabilità, sia nel campo dell'educazione e della formazione, sia nel campo dell'occupazione.

5.2 IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO OPERATO DALLO STATO E DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

La Legge 68/99 è stata recentemente rinnovata e migliorata attraverso le modifiche proposte negli anni dalle Regioni/PA e finalmente recepite dalla legge 247 il 24 dicembre 2007, di attuazione del "Protocollo Welfare" (art. 1 comma 37). Queste modifiche sono state lungamente sollecitate dalle Regioni e dalle Province Autonome: ve n'è testimonianza anche nella III Relazione al Parlamento, dove le Regioni/PA avevano dato il loro contributo riportando con numerose raccomandazioni le richieste, emanate in sede di riunione tra gli Assessori della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione, in favore di una semplificazione di alcuni meccanismi che reggono l'esercizio della Legge 68/99, in special modo riguardo ai meccanismi di agevolazione concesse dalla Legge per l'impiego delle persone con disabilità.

Le principali modifiche adottate dalla L.247/07 su questo tema, quindi, costituiscono un quadro legislativo nuovo, semplificato e coerente con le complessive funzioni regionali su questa materia: tra tutte, l'abolizione del sistema di sgravio fiscale in luogo del più snello, celere ed egualitario contributo all'assunzione; l'abolizione della dimostrazione dello stato di disoccupazione per il riconoscimento dell'assegno di invalidità previsto dalla legge 30 Marzo 1971, n. 118; un aumento del plafond del Fondo nazionale per il diritto al Lavoro delle persone con disabilità, in considerazione del fatto che le crescenti esigenze manifestate in questi anni di attuazione della legge - che si prevedono incrementare col naturale dispiegarsi della legge stessa - non possono essere soddisfatte solo con la copertura di interventi finanziati dai Fondi Regionali.

Le Regioni e le Province autonome continuano nella loro collaborazione con le Autorità Centrali per rendere, in primo luogo, effettive ed efficaci le nuove norme di legge. Per fare ciò è necessario che i dispositivi di attuazione della legge siano attuabili, aggiornati, disponibili, gestibili, frutto di un lavoro basato sulla convergenza di logiche e di metodi, di linguaggio e di strumenti. La reale disponibilità della programmazione delle agevolazioni previste, di esclusiva competenza regionale, è infatti ricondotta all'adozione di provvedimenti ministeriali per la regolamentazione delle norme per il funzionamento del Fondo nazionale.

Su questo specifico tema è stata da tempo avviata un'istruttoria condivisa, alla quale le Regioni e le Province Autonome non si sono mai sottratte, fornendo proposte documentali e precisando sempre la propria posizione e le proprie esigenze, al fine di giungere all'adozione dei provvedimenti richiamati di competenza ministeriale.

5.3 LE PRIORITÀ ESPRESSE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME PER UN EFFICACE FUNZIONAMENTO DEL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.

Riportiamo, quindi di seguito, un elenco dei temi prioritari sui quali operare per un'efficace e responsabile attuazione della legge.

1. Attuazione degli **adempimenti previsti dalla legge 247/07** (articolo 1 comma 37) che modifica alcuni aspetti della legge 68/99: in particolare si richiede di dare avvio al processo di emanazione del **nuovo decreto ministeriale che definisce criteri e modalità per la ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99 – art. 13, c. 5)**, da pubblicarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge 247/07, di concerto con il Ministero dell'economia sentita la Conferenza Unificata.

Le Regioni/PA hanno più volte rimarcato al Ministero del lavoro che l'oggetto del Decreto in questione deve limitarsi, ai sensi del comma 5 dell'art.13, ai termini (criteri e modalità) per la ripartizione del Fondo fra le Regioni/PA. Infatti alle Regioni/PA compete la disciplina dei meccanismi di programmazione delle agevolazioni e di concessione dei contributi ai datori di lavoro privati. Il nuovo decreto dovrà quindi stabilire quali dati ed entro quali termini le Regioni/PA debbano effettuare le comunicazioni al Ministero del Lavoro per l'adozione da parte di quest'ultimo del provvedimento annuale di riparto, che deve avvenire – come afferma chiaramente la nuova norma - proporzionalmente alle richieste pervenute e ritenute ammissibili.

Al momento è all'esame una bozza di decreto definita di concerto tra gli uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle Regioni/PA nell'ambito del Tavolo tecnico interistituzionale, rispetto alla quale le Regioni/PA hanno ulteriormente formulato delle osservazioni che dovranno essere poste all'attenzione del Ministero stesso.

2. Questioni legate alla definizione di **disposizioni transitorie** da prevedere a monte di modifiche normative:
 - a. copertura assicurativa INPS e INAIL per tutte le convenzioni (in essere e nuove) a partire dall'entrata in vigore della legge 247/07;
 - b. Adeguata applicazione dei termini di applicabilità dei contributi previsti nel Decreto ministeriale del 21 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, concernente l'adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili (legge 68/99 art. 5, c. 6): ciò in considerazione del fatto che
 - tale adeguamento è stato operato per disincentivare il ricorso all'esonero parziale per fini pretestuosi e di stigma sociale a danno delle persone con disabilità;
 - che le risorse provenienti dagli esoneri parziali alle imprese incrementano i Fondi regionali (legge 68/99 art. 14).
3. **Adozione del decreto di attuazione del nuovo articolo 12 bis della legge 68/99 che ha sostituito l'art. 14 del D.lgs 276/2003**, abrogato dalla legge 247/2007, per non disperdere i buoni risultati ottenuti con detto articolo e portare a maturazione un istituto che ha dimostrato di poter risolvere il problema

lavorativo di diversi soggetti con disabilità e, rispetto al quale, si è, nel tempo, riscontrato il maturare di indicazioni coerenti fra livelli legislativi nazionale e regionale.

4. **Trasferimento dal Ministero del lavoro alle Regioni/PA delle competenze relative al rilascio del provvedimento sulla compensazione territoriale** per le richieste dei datori di lavoro privati in ambito pluriregionale (art. 5 L. 68/99 e art. 5 DPR 333/00).

Le Regioni/PA si sono espresse positivamente, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, sia a livello tecnico che politico, circa la percorribilità di tale trasferimento, ribadendo due questioni fondamentali:

- **concordare/individuare criteri, modalità e procedure amministrative omogenee** su tutto il territorio nazionale, cui gli uffici dovranno attenersi per il rilascio del provvedimento finale, prevedendo in tal senso una necessaria modifica al DPR 333/2000. Sulla base di ciò sarà possibile per le Regioni e Province autonome esercitare le nuove attribuzioni ed individuare i soggetti e le strutture competenti;
- **individuare una procedura informatica uniforme** su tutto il territorio nazionale funzionale **per la gestione amministrativa** adottata da tutti i servizi provinciali. A questo proposito, si propone di utilizzare il Sistema Informativo del Lavoro (SIL), quale sede per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dello Stato e delle Regioni/PA.

5. Nell'ambito delle questioni inerenti le **Comunicazioni Obbligatorie**, si è aperto un confronto tra Ministero del lavoro e Regioni/PA anche per quegli aspetti che fanno riferimento al **collocamento mirato** (legge 68/99), convenendo sulla priorità riconosciuta alla predisposizione di un modello informativo on line anche per i dati relativi al collocamento mirato, che tanta parte ha nella riforma dei servizi per il lavoro. Nello specifico **le Regioni/PA** hanno già indicato, di concerto con il Ministero del lavoro, **nell'ambito del sistema della rete nazionale SIL, alcune priorità a cui dare seguito**, con l'obiettivo di potere in tempi rapidi determinare l'obbligatorietà della trasmissione telematica del prospetto informativo e di ridefinirne contenuti e standard.

Le Regioni/PA sono disponibili a proseguire lungo la linea di collaborazione finora perseguita.

6. Le Regioni/PA hanno avviato un apposito gruppo di lavoro con lo scopo di concordare procedure più snelle e concordate per **intensificare le attività di vigilanza** rispetto alle assunzioni secondo la legge 68/99 (la quale – ricordiamolo – prevede comunque obblighi di assunzione). Questa attività si considera rientrante abitualmente all'interno delle priorità di azione delle Direzioni provinciali del Lavoro, ma le Regioni/PA si sono date disponibili a collaborare al massimo livello, pur nel rispetto della privacy dei dati sensibili, per procedere con maggiore celerità coi controlli sulla corretta attuazione degli obblighi di legge e con la comminazione delle necessarie **sanzioni**, che, tra l'altro, sono destinate per legge a confluire nelle casse dei Fondi regionali.

7. Avvio del processo di **definizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 5 comma 1 della legge 68/99** (cosiddetto **DPCM "mansioni escluse"**), in merito alle mansioni che, in relazione all'attività svolta

dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono (o lo consentono in misura ridotta) l'impiego di lavoratori con disabilità. Data l'inevitabile ricaduta a livello territoriale circa **l'assenza di un provvedimento** che regolamenti le mansioni da escludere nella pubblica amministrazione, le Regioni/PA hanno più volte sollecitato, nel corso degli anni, il Ministero del lavoro affinché tale decreto venga emanato, conseguendo il necessario apporto del Dipartimento della Funzione Pubblica.

8. Concordare/individuare criteri, modalità e procedure amministrative omogenee su tutto il territorio nazionale su una serie di argomenti che le Regioni e Province autonome hanno da tempo sollevato e che sono stati oggetto di esame e, a volte soluzioni condivise nei tavoli tecnici istituiti presso il Ministero del Lavoro. Ci si riferisce, in modo particolare, alle problematiche relative all'applicazione della Circolare n. 77/01 del 06.08.2001 (Imprese di pulizia), alle modalità di assunzione nominativa e numerica, e ai decreti di gradualità, ecc.

5.4 CONCLUSIONI

Con riferimento alla complessa operazione che ha rinnovato la legge 68/99 con legge 247/07, le modifiche avanzate con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni all'assunzione volevano, nell'intenzione delle Regioni/PA, non solo semplificare complessivamente la procedura di assegnazione di agevolazioni, ma anche assicurare **equie condizioni alle Regioni e Province autonome per la concessione dei contributi**. Pur tuttavia, su alcune delle **modifiche apportate nella legge 68/99 dalla legge 247/07** le Regioni/PA hanno espresso proprie argomentazioni, qui di seguito riportate:

- a. Nel novellato art. 13 della legge 68/99 (art. 1 c. 37 legge 247/07) è stata **eliminata la possibilità di prevedere contributi per l'assunzione a tempo determinato dei soggetti con disabilità**, considerato che tale strumento per le persone di difficile collocazione (anche le persone con disabilità psichica) può essere propedeutico ad una assunzione a tempo indeterminato. Pertanto si propone di reintrodurre nel suddetto articolo la dicitura delle assunzioni a tempo determinato per una durata non inferiore a 18 mesi di persone con handicap intellettuale e psichico con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
A tal proposito si fa rilevare che l'ipotesi di assunzione con contratto di lavoro a termine è stata espressamente prevista dal legislatore all'art.11 comma 2 della legge 68/99.
- b. All'art. 5 c. 2 della legge 68/99 (art. 1 c. 53 legge 247/07) è stata inserita la frase "**Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile** per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore", ciò può determinare **gravi e pericolose ripercussioni sugli obblighi di legge per tutti gli altri settori**, a detrimento dell'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità.
- c. Da parte delle Regioni del Mezzogiorno si mette in evidenza l'esigenza di avere ulteriori fondi a disposizione dei soggetti disabili (ad esempio per incentivare il lavoro autonomo e la creazione di imprese da parte degli stessi), visto che il Fondo Nazionale per i Disabili riguarda e incentiva i rapporti di lavoro dipendente dei disabili. La proposta stabilisce che vengano definiti importi massimi di contributo per le richieste dei datori di lavoro e che gli stessi contributi possano essere concessi anche a fronte di **soluzioni autoimprenditoriali**, ipotesi, questa, fortemente sostenuta dalle Regioni del Mezzogiorno, come complemento delle norme del Diritto al lavoro dei disabili.

Il rinnovato panorama legislativo in favore delle persone con disabilità è un passo non indifferente per migliorare l'efficacia di applicazione del diritto al lavoro. L'augurio è quello di poter lavorare in un quadro d'insieme, forte, coeso e rispettoso delle diversità, nella prospettiva di una quanto più ampia e pervasiva inclusione a tutti i livelli. Non è un caso, quindi, che l'Italia si sia posta tra i primi Paesi firmatari della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

Ai passi successivi il compimento di un percorso che trova nel nostro Paese una tradizione salda dei diritti, dei doveri e delle garanzie a favore di tutti i cittadini italiani, e l'impegno di tutte le Istituzioni a collaborare nel rispetto delle reciproche competenze a favore della massima responsabilità civica.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 6

L'AREA DEL NORD-OVEST

PIEMONTE

LOMBARDIA

LIGURIA

VALLE D'AOSTA

PAGINA BIANCA

PIEMONTE

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI

PIEMONTE (8 province)	Anno 2006				Anno 2007			
	N°	Prov. non risp.	Di cui donne	Prov. non risp.	N°	Prov. non risp.	Di cui donne	Prov. non risp.
Iscritti disabili – Al 31 dicembre	23.208	0	11.072	0	26.740	0	13.149	0
Iscritti disabili extracomunitari – Al 31 dicembre	359	0	162	0	530	0	229	0
Iscritti ex art.18 – Al 31 dicembre	661	0	430	0	687	0	406	0
TOTALE	23.869	0	11.502	0	27.427	0	13.555	0
Iscritti disabili – Durante l'anno	4.785	0	2.302	0	6.298	0	2.908	0
Iscritti disabili extracomunitari – Durante l'anno	143	0	63	0	206	0	83	0
Iscritti ex art. 18 – Durante l'anno	178	0	97	0	150	0	75	0
TOTALE	4.955	0	2.401	0	6.448	0	2.983	0
Avviamenti disabili con CHIAMATA NUMERICA	131	0	54	0	124	0	38	0
Avviamenti disabili per RICHIESTA NOMINATIVA	1.228	0	510	0	1.673	0	733	0
Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE - Art. 11 co. 1	1.034	0	442	0	261	0	96	0
Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE - Art. 11 co. 4	123	0	50	0	995	0	346	0
Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE - Art. 12	0	0	0	0	0	0	0	0
Avviamenti disabili tramite CONVENZIONE - Art. 14 D.Lgs. 276/03	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.539	0	1.056	0	3.053	0	1.213	0
Avviamenti ex art. 18 con CHIAMATA NUMERICA	16	0	6	0	26	0	13	0
Avviamenti ex art. 18 per RICHIESTA NOMINATIVA	74	0	42	0	45	0	25	0
TOTALE	80	0	48	0	71	0	38	0
Avviamenti disabili in aziende non obbligate per RICHIESTA NOMINATIVA	142	0	60	0	11	1	3	1
Avviamenti disabili in aziende non obbligate tramite CONVENZIONE - Art. 11 co. 1	4	0	2	0	6	1	2	1
Avviamenti disabili in aziende non obbligate tramite CONVENZIONE - Art. 11 co. 4	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTALE	146	0	62	0	17	1	5	1
Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - Tempo indeterminato	40	3	11	3	16	1	6	1
Risoluzioni rapporti di lavoro disabili - Contratto a termine	71	3	29	3	46	1	16	1
Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - Tempo indeterminato	2	3	2	3	0	1	0	1
Risoluzioni rapporti di lavoro ex art. 18 - Contratto a termine	2	3	0	3	0	1	0	1
TOTALE	311	2	118	2	62	1	22	1